

## REGOLAMENTO (UE) 2018/1042 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce norme dettagliate in materia di operazioni di trasporto aereo commerciale effettuate con velivoli ed elicotteri, comprese le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo, quando atterrano in aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Tale regolamento prevede inoltre che i membri dell'equipaggio non debbano prestare servizio su un aeromobile quando si trovano sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se sono inidonei a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause analoghe.
- (2) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha individuato un certo numero di rischi per la sicurezza e ha formulato una serie di raccomandazioni per attenuare tali rischi. L'attuazione di alcune di queste raccomandazioni esige modifiche normative per quanto riguarda la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta prima di intraprendere voli di linea, la realizzazione di un programma di sostegno per gli equipaggi di condotta, l'esecuzione da parte degli Stati membri di test alcolemici casuali sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina e l'esecuzione da parte degli operatori aerei commerciali di test sistematici per il rilevamento di sostanze psicoattive nei membri degli equipaggi di condotta e di cabina.
- (3) Per quanto riguarda le prove per il rilevamento di sostanze psicoattive, è opportuno prendere in considerazione il manuale sulla prevenzione dell'uso problematico di sostanze nel settore dell'aviazione (*Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace*, doc. 9654) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (4) L'attuale programma di ispezioni di rampa di cui all'allegato II, capo RAMP, del regolamento (UE) n. 965/2012 fornisce già un quadro per l'ispezione di operatori sistematica, strutturata e basata sul rischio, con ampie disposizioni e garanzie riguardanti, tra l'altro, la protezione dei dati, la formazione degli ispettori, il campionamento basato sul rischio, il fermo macchina di un aeromobile e le modalità per evitare inutili ritardi. È pertanto opportuno applicare tale quadro consolidato all'esecuzione di test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina. Un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di un test con esito positivo confermato, risulti essere sotto l'effetto di sostanze psicoattive deve essere rimosso dall'incarico.
- (5) In alcuni Stati membri, test casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive vengono già effettuati da autorità diverse da quelle autorizzate a norma del capo RAMP dell'allegato II. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero poter eseguire, a determinate condizioni, test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina, che non rientrino nel quadro istituito dal programma delle ispezioni di rampa di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012.

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

